



Istituto Del Design

ISTITUTO DEL DESIGN

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

Scuola di Progettazione Artistica per L'Impresa

CORSO DI DESIGN

DAPL06 – DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

REGOLAMENTO DIDATTICO



Istituto Del Design

INDICE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 – Finalità

TITOLO I

OFFERTA DIDATTICA

Art. 3 - Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio attivati

Art. 4 - Titoli rilasciati dall'Istituzione

Art. 5 - Ammissione ai Corsi di studi

Art. 6 - Corsi di Diploma Accademico di 1° Livello

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 7 - Strutture didattiche e/o di ricerca

Art. 8 - Dipartimenti

Art. 9 - Scuole

Art. 10 - Corso di Diploma di 1° livello

TITOLO III

CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI

Art. 11 - Conseguitamento del diploma di 1° livello (CDA)

Art. 12 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

Art. 13 - Valutazione

TITOLO IV

SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 14 - Corsi di orientamento

Art. 15 - Attività integrative

Art. 16 - Attività formative autogestite dagli studenti

Art. 17 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminariali

Art. 18 - Crediti Formativi Accademici

Art. 19 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Art. 20 - Regolamenti didattici dei corsi di studio



Istituto Del Design

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 21 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi

Art. 22 - Programmazione didattica

Art. 23 - Piano degli studi annuale

Art. 24 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

Art. 25 - Manifesto annuale degli studi

Art. 26 - Coordinamento delle attività didattiche

Art. 27 - Verifica dei risultati delle attività formative

TITOLO II

ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 28 - Forme didattiche

Art. 29 - Corsi d'insegnamento

Art. 30 - Attività culturali

Art. 31 – Tirocini

TITOLO III

ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 32 - Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 33 - Ammissione agli esami di profitto

Art. 34 - Commissione degli esami di profitto

Art. 35 - Ammissione ai corsi di studio

Art. 36 - Accertamento della preparazione iniziale

Art. 37 - Prova finale di diploma

TITOLO IV

QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 38 - Attività di orientamento e tutorato

TITOLO V

TITOLI ACCADEMICI

Art. 39 - Rilascio dei Diplomi accademici

Art. 40 - Rilascio di titoli congiunti

Art. 41 - Certificazioni dei titoli di studio



Istituto Del Design

TITOLO VI

STUDENTI

CAPO 1

NORME GENERALI

- Art. 42 - Rapporto formativo
- Art. 43 -Immatricolazioni
- Art. 44 - Iscrizioni e libretti accademici personali
- Art. 45 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
- Art. 46 -Iscrizione di diplomati
- Art. 47 - Iscrizione a corsi singoli
- Art. 48 - Curricula e piani di studio individuali
- Art. 49 - Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive
- Art. 50 - Periodi di studio all'estero
- Art. 51 - Sanzioni disciplinari

CAPO 2

MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

- Art. 52 - Trasferimento ad altre Istituzioni
- Art. 53 -Trasferimenti da altre Istituzioni
- Art. 54 - Passaggi di corso
- Art. 55 - Riconoscimento degli studi pregressi
- Art. 56 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi
- Art. 57 - Rinuncia agli studi
- Art. 58 - Decadenza della qualifica di studente
- Art. 59 - Cessazione della qualifica di studente

TITOLO VII

DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 60 - Diritto allo studio
- Art. 61 - Studenti diversamente abili

TITOLO VIII

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

- Art. 62 – Comunicazione

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 63 - Norme finali e transitorie

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. **Per Ministro o Ministero o MIUR**, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
2. **Per Istituzione o Accademia**, Istituto Del Design - legalmente riconosciuta;
3. **Per CNAM**, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale;
4. **Per Agenzia**, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
5. **Per C.A.**, *il Consiglio Accademico* dell'Istituto Del Design;
6. **Per C. di A.**, *il Consiglio di Amministrazione* dell'Istituto Del Design;
7. **Per CDP**, *il Collegio dei professori* dell'Istituto Del Design;
8. **Per sistema**, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
9. **Per legge**, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
10. **Per Decreti Ministeriali**, il D.M. n°89 del 03-07-2009 e n°123 del 30-09-2009 emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212.
11. **Per regolamenti didattici**, i regolamenti adottati dall'IDD, redatti nel rispetto del D.P.R. n.212 dell'8 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio.
12. **Per ordinamento didattico** di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all'estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;
13. **Per settori scientifico-disciplinari**, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n°89 del 03-07-2009;
14. **Per area disciplinare**, l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
15. **Per titoli di studio**, i diplomi che si possono conseguire presso l'IDD come di seguito definiti(diploma accademico di 1°livello come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212);
16. **Per dipartimento**, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
17. **Per scuola**, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
18. **Per corsi di studio**, i corsi di indirizzo attivati all'interno della scuola, ovvero i corsi di diploma accademico di 1°livello come da D.M. n°123 del 30-09-2009;

19. **Per credito formativo accademico**, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
20. **Per obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale al quale è finalizzato il Corso di studio;
21. **Per curriculum**, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
22. **Per debito formativo**, la mancanza dei specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
23. **Per attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'IDD al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, convegni e conferenze, ad esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all'esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e orientamento, ai tirocini, stage, progetti, tesi, mostre e spettacoli, nonché all'insieme delle attività di studio individuale e di auto apprendimento;
24. **Per Manifesto degli studi**, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio istituiti ed attivati dall'IDD;
25. **Per organi di riferimento**, gli organismi nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento;
26. **Per CDA** il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;

Art. 2

Finalità

Il presente Regolamento didattico come previsto dalla normativa di riferimento e dallo Statuto di autonomia dell'Istituto del Design.

- a. disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti dall'IDD per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 508/1999;
- b. definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall'IDD di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;
- c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'IDD in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- d. disciplina la carriera accademica degli studenti.

TITOLO I

OFFERTA DIDATTICA

Art. 3

Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio istituiti

1. I corsi di studio attivati dall'IDD sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento;
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione Ministeriale ed inserimento nel seguente Regolamento;
3. L'IDD organizza, e può organizzare ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
 - a. corsi di diploma accademico di 1° livello (CDA);
4. L'IDD organizza e può organizzare altresì, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato di frequenza o di partecipazione:
 - a) corsi di aggiornamento professionale o di perfezionamento;
 - b) ogni altro corso o attività volti a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive, progettazione e arti applicate;
 - c) corsi di preparazione agli esami di stato;
 - d) stage, seminari e workshop, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
 - e) corsi e laboratori per l'educazione permanente, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie pubbliche e private in ambito nazionale ed internazionale;
 - f) corsi estivi aperti anche a studenti universitari non italiani;
 - g) corsi intensivi e di orientamento per studenti;
 - h) corsi liberi.
5. L'IDD può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento alla formazione professionale.
6. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
7. Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti con delibera del C.A.; esse vengono altresì deliberate dal C. di A., per quanto di competenza.

Art. 4

Titoli rilasciati dall'Istituzione

1. L'IDD, alla fine dei rispettivi corsi di studio, rilascia i titoli corrispondenti.
2. I titoli rilasciati dall'IDD al termine di Corsi di studi appartenenti alla medesima Scuola sono equivalenti sotto tutti gli aspetti giuridici. Oltre alla Scuola di appartenenza, in essi saranno indicate denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studi corrispondente.

3. Il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore, avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

4. Sulla base di apposite convenzioni, l'IDD può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei Corsi di studi può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5

Ammissione ai Corsi di studi

1. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studi, la loro articolazione didattica, le forme di verifica periodica e finale dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi regolamenti, fatte salve le indicazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 6

Corsi di Diploma Accademico di 1° livello

1. Il CDA ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali e di

contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, e garantisce l'accesso ai corsi di studi di 2° livello come dettato dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A.

3. Per essere ammessi ad un CDA occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.

4. Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso è di tre anni.

5. Ove si preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.

6. Dai singoli regolamenti dei CDA, possono essere richiesti altri requisiti formativi e culturali per l'accesso e possono essere previste modalità perché lo studente possa provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.

7. Il regolamento del Corso può anche prevedere la partecipazione ad attività formative propedeutiche, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni, in vista dell'accesso al primo anno.

8. La verifica dei requisiti formativi e culturali eventualmente richiesti per l'assolvimento del debito formativo può avvenire anche a

conclusione di specifiche attività formative.

9. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del Corso di diploma, non è positiva, il Coordinatore della Scuola e/o del Corso, sentito il Consiglio di Scuola cui afferisce, indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso, ovvero può determinare una durata curriculare degli studi diversa da quella ordinaria.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 7

Strutture didattiche e/o di ricerca

1. Sono strutture didattiche e/o di ricerca dell'IDD:

- a) i Dipartimenti stabiliti dal D.P.R. 8luglio 2005 n.212 in cui confluiscono le Scuole;
- b) le Scuole con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di 1° livello (CDA).

2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.

3. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore nominato con decreto direttoriale, sentito il C.A.

4. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il C.A., per il funzionamento delle strutture didattiche e/o di ricerca, successivamente, potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'IDD, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.

5. I Corsi di studio istituiti presso le Scuole sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dai relativi regolamenti.

6. Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche e/o di ricerca sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal C.A., sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.

Art. 8

Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti, in cui confluiscono i professori dell'IDD.

2. Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno che disciplina i corsi di formazione alla ricerca. Il regolamento di dipartimento è parte integrante del regolamento generale dell'IDD.

3. È possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

4. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- a) Promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scuole ad esso afferenti, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
- b) Concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni delle Scuole e del C.A. e in base alle risorse disponibili;
- c) Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
- d) Propone l'istituzione di corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento e Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
- e) Avanza al C.A. e al C.d.A. richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;
- f) f. Programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al C.A. che delibera in materia.

5. Le istituzioni di Dipartimenti avverranno con decreto del Direttore dell'IDD su delibera del C.A. e parere conforme del C. di A.

6. Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie il dipartimento al quale afferire. La mancata opzione del dipartimento di appartenenza da parte del docente comporta l'assegnazione d'ufficio ad opera del C.A. Ogni 3 anni il singolo professore ha diritto a formulare domanda di appartenenza ad altro dipartimento, in conformità agli obiettivi del dipartimento rispetto al programma di ricerca del docente.

7. Sono organi del dipartimento:

- a) Il Coordinatore di dipartimento, che rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio di dipartimento. Viene eletto dal Consiglio di dipartimento fra i professori afferenti al dipartimento medesimo ed è nominato con decreto direttoriale. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Coordinatore può designare, fra i componenti del consiglio, un vice coordinatore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.
- b) Il Consiglio di dipartimento, che è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca, è formato da tutti i professori afferenti al dipartimento, nonché da una rappresentanza di 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Art. 9

Scuole

1. Le singole Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di 1° livello, ad esse afferenti. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più Corsi di diploma in relazione a specifici contenuti.

2. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti afferenti alla Scuola e da 1 rappresentante degli studenti iscritto ai corsi di diploma afferenti la Scuola, designato dalla Consulta degli Studenti.

3. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore, eletto tra i professori per un periodo di 3 anni, rinnovabile.

4. Nel caso in cui una Scuola attivi più Corsi di diploma, sarà designato un responsabile di Corso, eletto dal Consiglio di Corso, che comprende tutti i docenti afferenti al corso, e nominato dal Direttore.

Art. 10

Corso di Diploma di 1° livello

1. Il Consiglio di Corso di diploma coincide con il Consiglio di Scuola, laddove nella Scuola sia attivo un solo Corso di Diploma, anche se con più percorsi.

2. Nel caso di più Corsi di Diploma afferenti alla stessa Scuola l'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del CDA singolo sono affidate al Consiglio di corso di diploma che verrà istituito, avente il compito di:

- a) provvedere al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b) proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative, coordinarne lo svolgimento, proporre iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico;
- c) formulare al C.A. proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
- d) proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso.

3. Il Consiglio di corso è costituito:

- a. da tutti i professori che ricoprono un insegnamento del corso, nonché da una rappresentanza di 1 studente iscritto al corso, designata dalla Consulta degli Studenti.
- b. dal Coordinatore del corso, eletto tra i professori del Consiglio di corso per un periodo di 3 anni rinnovabile.
- c. Il Consiglio di Corso di diploma coincide con il Consiglio di Scuola, laddove nella Scuola sia attivo un solo Corso di Diploma, anche se con più percorsi.

TITOLO III

CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI

Art. 11

Conseguimento del diploma di 1° livello

1. Per conseguire il diploma di 1° livello, lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, di altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua straniera e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il sostenimento di una prova di idoneità.

Art. 12

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio disciplinano le modalità della prova, che può comprendere un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente,

dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo Regolamento di Corso.

3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.

4. Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello si rimanda al regolamento tesi.

5. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore e sono

composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici e comunque composte almeno da cinque membri docenti.

6. Il Presidente della commissione è il Direttore o un suo delegato, scelto tra i docenti afferenti alla Scuola che rilascia il titolo.

Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.

7. Nei Corsi di studi inter-Scuole la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Scuole

interessate, secondo criteri definiti dai relativi Regolamenti.

8. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una

votazione media di profitto non inferiore a 100. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnato al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è settanta cento decimi.

9. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai regolamenti didattici.

10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 13

Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma mediante:

a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:

b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

c. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;

2. Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale del NdV e saranno prese in esame da ciascun Consiglio di corso e dal C.A.

TITOLO IV

SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 14

Corsi di orientamento

1. L'IDD, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento pre-accademico, riservati agli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione.

2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale, organizzano, in collaborazione col servizio Tutorato e orientamento dell'IDD, corsi di orientamento, al fine di fornire agli studenti un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.

3. L'IDD può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione a corsi post-diploma.

Art. 15

Attività integrative

Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, previa delibera del C.A., l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti.

Ove se ne ravvisi la necessità, l'IDD può organizzare, come da Art. 7 D.P.R. 212, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. I corsi propedeutici possono sostituire eventuali esami di ammissione se istituiti per raggiungere eventuali prerequisiti richiesti per iscrizione ai corsi e livelli vari. Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale.

Art. 16

Attività formative autogestite dagli studenti

In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite, il C.A. e il C.d.A. per quanto di loro competenza: autorizzano, previa presentazione di dettagliati progetti, l'utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza; possono concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale, ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale. All'inizio di ogni anno accademico, i progetti delle attività formative

autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al C.A. per le opportune approvazioni e al C.d.A, per quanto di sua competenza.

Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell'IDD.

Le strutture didattiche dell'IDD, nell'ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, come singoli, Consulta o associazioni riconosciute. Non è consentito lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti all'interno dei locali dell'IDD senza le prescritte autorizzazioni. I numeri dei crediti relativi all'attività autonomamente scelte dallo studente, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, saranno definite dagli ordinamenti didattici.

Art. 17

Corsi di formazione, attività stagistiche e seminariali

L'IDD ha facoltà di organizzare stages, workshop, seminari anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

L'IDD, anche in regime "conto terzi", ha la facoltà di organizzare attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione, su richiesta o autorizzazione di enti ed istituzioni. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal C.A. e attivato con decreto direttoriale.

Art. 18

Crediti Formativi Accademici

Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'IDD sono organizzati sulla base di CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente in base alla normativa vigente.

Per CFA si intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma

4, lett. d) del DPR 212/2005.

Ad 1 CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente, come fissato dalla normativa vigente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento, sono pertanto possibili su richiesta delle Scuole, su delibera del C.A., con specifico decreto direttoriale. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/2005, possono essere previste dalle strutture didattiche forme di verifica periodica dei CFA acquisiti,

al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo dei CFA da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti a tempo pieno o contestualmente impegnati in attività lavorative.

L'IDD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina, secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici di Dipartimenti, Scuole o Corsi.

L'IDD, in base all'art. 9 comma 4 del D.P.R. 212, determina il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

Art. 19

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio definiti ai sensi dell'art. 5 DPR 212/2005 determinano l'offerta formativa complessiva dell'IDD, distinguendola nei piani di studio relativi ai Corsi di primo livello appartenenti alle scuole e attribuendone l'afferenza ai dipartimenti e in particolare specificano:

- a) la denominazione del corso di studio;
- b) il dipartimento di appartenenza;
- c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- d) i curricula in cui è eventualmente articolato il corso;
- e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi a formazione di base, attività caratterizzanti, attività affini e integrative, attività autonomamente scelte dagli studenti;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, nel caso la verifica non risulti positiva.

Gli ordinamenti didattici dei Corsi di 1° livello sono individuati nell'allegato A al presente Regolamento ed afferenti a Scuole e Dipartimenti come da tabella A del D.P.R. 212. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si procederà ad eventuali modifiche e integrazioni, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.

Fino all'adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.

Art. 20

Regolamenti didattici dei corsi di studio

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di Diploma Accademico di 1° livello.

Il regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal C.A., sentita la Consulta degli Studenti, e, per quanto di competenza, dal C. di A. secondo lo Statuto.

Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:

l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa;

- a) il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- b) il numero dei crediti formativi assegnati;
- c) gli obiettivi formativi specifici;
- d) l'eventuale articolazione in moduli;
- e) le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche;
- g) la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- h) la denominazione e la struttura dei curricula offerti agli studenti;
- i) le regole sugli obblighi della frequenza.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 21

Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi

L'IDD attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inseriti nelle tabelle concernenti l'offerta formativa allegate al presente Regolamento.

L'istituzione di una nuova Scuola in sede di prima applicazione è deliberata dal C.A.

L'istituzione di un nuovo Corso di studi di 1° livello avviene su proposta di una Scuola e deliberata dal C.A.

L'istituzione di un nuovo Corso di studi di 1° livello attualmente avviene su delibera del C.A. e del C.d.A., parere del CNAM e successivo decreto ministeriale.

L'organo proponente deve stilare il progetto e il relativo Ordinamento didattico, in cui si definiscono in particolare:

- a) La denominazione del Corso di studi, la sua durata, gli obiettivi formativi specifici e il profilo professionale alla cui formazione è finalizzato, la classe di appartenenza, la Scuola o Dipartimento di afferenza;
- b) l'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i "curricula" previsti dal Corso specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari e i crediti per ambito disciplinare nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;
- c) la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) eventuali modalità di accesso dei partecipanti, il numero massimo o minimo di iscritti previsto;
- e) l'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
- f) le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
- g) la sede di svolgimento del corso;
- h) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- i) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e disponibili;
- j) il piano di fattibilità finanziario, ovvero l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al presente regolamento, è approvata come definita, con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità, con delibera del C.A e del C.d.A. per quanto di loro competenza ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico, salvo diversa delibera del C.A.

Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso:

- a) rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
- b) sussistenza di adeguate risorse di personale docente (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative.

I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi inter-Scuole) o convenzioni tra altre Accademie o Università (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi inter-Scuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una Istituzione convenzionata l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo e la responsabilità amministrativa del corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o convenzioni.

Il C.A., sentiti il coordinatore del corso di studio interessato e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto e delibera in merito alla modifica, attivazione o disattivazione dei corsi.

Si considerano presupposti per la disattivazione di un Corso di studi:

- a) il venire meno delle ragioni giustificative di cui ai precedenti comma;
- b) una significativa persistente riduzione delle immatricolazioni;
- c) la compatibilità o meno con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi già attivati dell'IDD.

In caso di disattivazione di un corso di studi, l'IDD garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi, delegando al C.A. la disciplina delle relative carriere.

Art. 22

Programmazione didattica

Ai sensi dello Statuto, il C.A. è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale, alla programmazione

didattica annuale e all'approvazione annuale del Manifesto degli studi dell'Istituto Del Design.

La durata dell'Anno Accademico è fissata dal 2 novembre al 15 settembre dell'anno successivo. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.

Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi il C.A. si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, formula motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b) piano di copertura degli insegnamenti;
- c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal C.A. in corso d'anno, in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 23

Piano degli studi annuale

Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, laboratorio e esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento.

Art. 24

Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, giorni d'inizio e conclusione delle lezioni. Per ogni docente saranno indicati l'orario di ricevimento degli studenti e l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Il piano è approvato dal C.A., quindi pubblicato all'albo dell'IDD e per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo didattico ed è un Ordine di servizio immediatamente esecutivo e definitivo.

Art. 25

Manifesto annuale degli studi

Entro il 30 luglio di ogni anno il C.A. e, per quanto di sua competenza, il C.d.A., approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:

- a) il piano annuale di ciascun corso di studio;
- b) le modalità di accesso degli studenti;
- c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
- e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al C.A. entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.

Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'IDD e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A.

Art. 26

Coordinamento delle attività didattiche

Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività.

Il coordinamento delle attività del corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 30 maggio di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'A.A. per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi d'insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.

Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima.

Il coordinamento e le delibere relative alle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al C.A.

A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto

degli studi, il C.A. potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

Art .27

Verifica dei risultati delle attività formative

L'IDD si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

I Consigli di Scuola e/o di Corso di studio, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

TITOLO II

ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 28

Forme didattiche

Le attività didattiche svolte dall'IDD possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazioni didattiche previste.

In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni teoriche o laboratoriali, di corsi e moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 29

Corsi d'insegnamento

Le attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente. Gli insegnamenti possono essere di durata annuale o pluriennale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento.

I moduli possono costituire corsi integrati. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tecnico di laboratorio o di altra figura preposta al ruolo. Per l'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici assumono valenza autonoma e rappresentano momenti necessari di formazione dello studente.

Art. 30

Attività culturali

I seminari, gli incontri, le conferenze, i workshop, gli allestimenti, visite a musei e gallerie e ogni attività organizzata dall'IDD sono riconosciute come attività formative consistenti nella partecipazione attiva degli studenti, poiché presentano, approfondiscono, praticano i temi oggetto di insegnamento.

Art. 31

Tirocini

Il tirocinio post-diploma o durante il percorso di studi, consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'IDD con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra l'IDD e la struttura proposta e lo studente sarà seguito nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.

La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la stipula di apposita convenzione in cui vengano precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

TITOLO III

ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 32

Accertamento della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a) prove di ammissione ai corsi di studio;
- b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;

d) prove finali di tesi.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3. In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove

di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante la votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina

su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 3 docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designato dal Direttore dell'IDD.

6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di 1° livello che prevede almeno 3 sessioni di esami nel corso dell'A.A. approvate dal C.A. Di norma le sessioni d'esame sono:

- a) sessione estiva (02 appelli, giugno-luglio);
- b) autunnale (02 appelli, settembre-ottobre)
- c) invernale (02 appelli, febbraio-marzo) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.

Appelli straordinari possono essere autorizzati di volta in volta dal C.A. dietro motivata proposta delle strutture didattiche.

Nella stessa sessione, tra un appello e l'altro devono di norma trascorrere almeno 10 giorni.

7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al Direttore e, dopo suo visto, alla segreteria didattica, alla Consulta studentesca mediante affissione all'albo e per via informatica, almeno una settimana prima della data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.

8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima.

Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.

9. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio normalmente almeno 7 giorni dopo la conclusione dell'ordinaria attività didattica, o almeno 3 giorni dopo la sospensione, fatte salve diverse delibere del C.A.

11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il C.A. può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.

12. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblicata la comunicazione del voto finale.

13. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

Art. 33

Ammissione agli esami di profitto

Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
- b) essere in regola con gli obblighi di frequenza se previsti per ogni singolo corso.

Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

Lo studente può sostenere nel corso dell'A.A. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame. Gli esami sostenuti con esito negativo o i voti rifiutati dallo studente non devono e non possono essere verbalizzati. Lo studente può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della valutazione finale. Nel caso di esami su più annualità è sancito il principio della propedeuticità.

Art. 34

Commissione degli esami di profitto

Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta da 3 docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di Presidente, designato dal Direttore dell'IDD. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. La verbalizzazione dell'esito dell'esame è effettuata dal Presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sul verbale e sul libretto personale dello studente, validata esclusivamente dal Presidente della commissione.

Art. 35

Ammissione ai corsi di studio

1. I corsi di studio presso l'IDD sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato comunque a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.

2. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti.

L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui.

3. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal C.A., sentito il C.d.A., sulla base di relazioni tecniche predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

- a) disponibilità dei docenti;
- b) disponibilità di aule e laboratori;
- c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi anni;
- d) monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi anni.

4. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.

5. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.

6. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'IDD tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

7. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione.

8. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il diploma quinquennale ISIA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.

9. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è nominata dal Direttore dell'IDD. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell'IDD almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

10. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il 1° anno accademico.

11. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'IDD e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione dell'esito dell'ammissione agli interessati.

Art. 36

Accertamento della preparazione iniziale

I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 37

Prova finale di diploma

1. Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello si rimanda al regolamento tesi, deliberato dal C.A.

2. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di 1° livello, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento e approvato dal C.A.

3. La prova finale di diploma deve comunque consistere in un lavoro che testimoni produzione e ricerca artistica opportunamente corredato da adeguato supporto teorico, o nello svolgimento di un tema di ricerca storico-teorica o metodologica, secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

4. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.

5. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

- a) aver frequentato il rispettivo corso di studio;
- b) aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti;
- c) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA;
- d) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.

6. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal C.A. e provvedere al versamento del contributo per l'esame di diploma stabilito dal C.d.A. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 10 giorni prima della data di discussione delle tesi.

7. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi che deve essere consegnata in duplice copia presso la segreteria didattica dell'IDD entro il termine stabilito dal Direttore, completa della firma del professore relatore.
8. Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi un professore dell'IDD.
9. Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
10. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento potrà contemplare la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennializzata;
11. Per la prova finale di diploma di 1° livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno 6 mesi prima della prova finale di diploma.
12. Per la prova finale di diploma di 1° livello è data facoltà al docente relatore di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso il relatore può accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
13. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito, nonché il piano di lavoro impostato con il relatore ed eventuale correlatore, comprese le previste revisioni e gli aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il relatore e/o correlatore a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
14. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimali. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione di ammissione. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dal relatore. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché l'eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "dignità di pubblicazione" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al C.A. per i riconoscimenti di merito.
15. Le commissioni giudicatrici sono composte e formate da tutti i docenti del corso da almeno 5 docenti compresi il relatore ed eventuale correlatore e vengono nominate dal Direttore.
16. Il Presidente delle commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato.
17. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, anche esperti e ricercatori esterni.

18. La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di tesi collettive sul medesimo tema o argomento, chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.

19. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

TITOLO IV

QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Art. 38

Attività di orientamento e tutorato

1. L'IDD organizza sinergiche attività di orientamento e di tutorato attraverso l'Ufficio di orientamento e tutorato.
2. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente al suo interesse e vocazione, e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
3. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato nell'IDD e approvato dal C.A. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un responsabile designato dal Direttore. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi; e in uscita con attività di tirocinio e stages presso istituti e aziende attinenti agli ambiti d'interesse dell'Istituto Del Design, previa stipula di convenzioni.
4. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
5. L'IDD organizza altresì attività di tutorato dirette a:
 - a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
 - b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell'insieme le caratteristiche qualitative della didattica;
 - d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
6. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da specifico servizio di tutorato e orientamento attivato dall'IDD e approvato dal C.A.

7. Annualmente il C.A. approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

8. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate dal personale tecnico-amministrativo e dagli allievi.

TITOLO V

TITOLI ACCADEMICI

Art. 39

Rilascio dei Diplomi accademici

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'IDD vengono rilasciati dal Direttore.

2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte dal Direttore e dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 40

Rilascio di titoli congiunti

1. L'IDD, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.

2. L'IDD, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'IDD e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal C.d.A. su parere favorevole del C.A.

3. Il titolo viene conferito dalle Accademie convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

Art. 41

Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il diploma accademico di 1° livello in originale. Quale supplemento al diploma, l'IDD rilascia la certificazione (Diploma supplementare) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

TITOLO VI

STUDENTI

CAPO 1

NORME GENERALI

Art. 42

Rapporto formativo

1. Con l'iscrizione dello studente e l'accettazione da parte dell'IDD, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi.
2. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'IDD.
3. L'iscrizione ai corsi di diploma di 1° livello si può ottenere solo in qualità di studente.
4. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali.
5. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
7. Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma di 1° livello in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di studente regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto o acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 43

Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di 1° livello, sono indirizzate al Direttore dell'IDD e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata, anche per via telematica, entro i termini stabiliti annualmente dal C.A. e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 44

Iscrizioni e libretti accademici personali

1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento, entro i termini prescritti. Il termine stabilito dal C.A. è pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'IDD.

3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza all'IDD in qualità di studente ed efficace come:

- a) documento di riconoscimento all'interno dell'IDD e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
- c) documento comprovante l'iscrizione all'IDD.

5. Il libretto accademico personale non è, invece, valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione agli anni accademici successivi non può compiere alcun atto di carriera accademica.

8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Art. 45

Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'IDD applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e regolamenti vigenti, nonché nelle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali:

- a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al 1° anno di corso per ogni A.A. e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche;
- b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
- c) emana ogni altra disposizione per attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

3. La domanda di immatricolazione è accolta se dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero, eventualmente resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che:

- a) consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello scelto all'IDD;
- b) qualora tale corso non esista, consenta l'accesso ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione;
- c) sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4. Apposita commissione di valutazione provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l'ammissione ai corsi dell'IDD portando le risultanze ad approvazione del C.A.

Art. 46

Iscrizione di diplomati

1. I diplomati di 1° livello possono chiedere l'iscrizione ad altro corso di diploma di 1° livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2. La domanda deve essere presentata entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste, se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 47

Iscrizione a corsi singoli

1. Gli studenti iscritti presso altre Accademie italiane ed estere, Facoltà delle arti o corsi corrispondenti, possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per l'iscrizione come studente

regolare, per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dal C.d.A., salvo il caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.

2. I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dal C.d.A.

Art. 48

Curricula e piani di studio individuali

1. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel 1° anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile

con l'ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

3. Nel caso in cui lo studente intende motivatamente modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal C.A. su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Art. 49

Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive

1. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studi, che definiscono anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. I Regolamenti di ogni Corso di studi possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi accademici per gli studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.

2. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti agli studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata all'attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.

3. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.

4. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
5. Lo studente fuori corso, che non abbia già ottenuto l'attestazione di frequenza, deve frequentare e superare le prove mancanti alla propria carriera accademica.
6. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reiscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.
7. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si è iscritto successivamente.
8. Lo studente ha facoltà di acquisire crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso, usufruendo di attività formative dell'IDD e di altre Istituzioni, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo. Tali crediti potranno essere ritenuti validi ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, solo se lo studente avrà superato le prove relative alle attività formative obbligatorie previste dal proprio piano di studi.

Art. 50

Periodi di studio all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o Università ed istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
 2. L'Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti in entrata le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico.
 3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. Il Direttore approva il piano di studi all'estero.
 4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è approvato dal Direttore, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.
 5. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il C.A. abbia approvato,
- nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Accademia/Istituto partner.

6. La convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve considerare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
7. Agli esami convalidati viene attribuita una votazione in trentesimi, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
8. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti, il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
9. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 51

Sanzioni disciplinari

1. Spetta al Direttore la giurisdizione disciplinare sugli studenti che, viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'IDD quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere adottate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
 - a. ammonizione;
 - b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
 - d. espulsione temporanea dall'IDD, fino ad un massimo di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
 - e. radiazione dall'IDD.
3. Le sanzioni vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente, in successione.
4. Nei casi previsti di cui alle lett. b), c), d), e) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima dell'audizione e può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
5. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
6. La radiazione dall'IDD comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

CAPO 2

MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Art. 52

Trasferimento ad altre Accademie/istituzioni

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia/Istituzione presentando domanda al Direttore entro il 30 agosto di ogni A.A., purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia/Istituto di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia/Istituto ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso l'IDD, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia/Istituto non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia/Istituto porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 53

Trasferimenti da altre Istituzioni

1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire all'IDD entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Istituzione deve essere allegato il curriculum accademico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita, corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione:
 - a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'IDD;
 - b. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'IDD.
4. Gli studenti che richiedano il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

Art. 54

Passaggi di corso

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'IDD entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello è consentito solo a conclusione dell'A.A. e in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso sono previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'IDD possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Prova riservata, meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 55

Riconoscimento degli studi pregressi

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a. in possesso di titolo accademico o universitario;
 - b. in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all'estero;
 - c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a. presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c. presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'IDD, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

5. In prima applicazione, i riconoscimenti saranno istruiti dalla Commissione didattica e deliberati dal C.A.

Art. 56

Sospensione degli studi

Lo studente può richiedere la sospensione degli studi senza decadenza del maturato formativo conseguito, purché lo richieda con atto formale. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

La sospensione degli studi può essere richiesta per il proseguimento degli studi all'estero, per iscriversi e frequentare Istituti di formazione militari italiani, Dottorati, scuole di specializzazione, Master entro e non oltre il 15 settembre, altrimenti lo studente dovrà versare l'intero ammontare di tasse e contributi relativi all'anno accademico in corso.

Nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili, verrà sospeso il pagamento di tasse e contributi per un periodo massimo di 12 mesi.

Interruzione temporanea degli studi

Lo studente ha facoltà di interrompere gli studi purché lo richieda con atto formale entro e non oltre il 15 settembre, altrimenti lo studente dovrà versare l'intero ammontare di tasse e contributi relativi all'anno accademico in corso.

Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può sostenere alcun tipo di esame di profitto. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e risciversi per concludere il corso deve presentare domanda al Direttore allegando il curriculum accademico svolto.

In caso di interruzione del corso di studi di 1 o più anni, lo studente è tenuto a versare, oltre alla previste tasse e contributi per l'anno di iscrizione, anche una quota forfetaria stabilita dall'Amministrazione dell'Istituto Del Design per ogni anno di interruzione. Gli anni di interruzione non possono essere superiori a 5.

Art. 57

Rinuncia agli studi

Lo studente può rinunciare agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso. Lo studente che

abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative entro e non oltre il 15 settembre. Lo studente che abbia invece presentato domanda di iscrizione e intenda rinunciare agli studi durante l'attività didattica, non avrà diritto al rimborso di tasse e contributi versati.

a) Se rinuncia agli studi in corso d'anno dopo il 15 settembre, termine di scadenza della tassa di iscrizione, e non ha sostenuto esami per l'anno accademico di ultima iscrizione, è esonerato/a dal versamento delle rate di tasse e contributi successive alla iscrizione, purché presenti la rinuncia entro il 05 novembre, termine di scadenza della prima rata.

b) Se rinuncia agli studi in corso d'anno dopo il 05 novembre, termine di scadenza della prima rata di tasse e contributi successiva alla iscrizione, pur non avendo sostenuto esami per l'anno accademico di ultima iscrizione, è tenuto al pagamento di tutte le tasse e

contributi previsti per l'Anno Accademico in corso anche se i termini di pagamento non sono ancora scaduti.

c) Se rinuncia agli studi in corso d'anno dopo il 05 novembre, termine di scadenza della prima rata di tasse e contributi successiva alla iscrizione, e ha sostenuto esami nel corso dell'anno accademico, è tenuto al pagamento di tutte le tasse e contributi previsti per l'Anno Accademico in corso anche se i termini di pagamento non sono ancora scaduti.

Art. 58

Decadenza della qualifica di studente

1. Decade dalla qualifica di studente:

- a. chi non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
- b. chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra.

2. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

3. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

4. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 59

Cessazione della qualifica di studente

La qualifica di studente iscritto all'IDD cessa per:

- a. conseguimento del titolo di studio;
- b. trasferimento ad altra Accademia;
- c. rinuncia agli studi;
- d. decadenza.

TITOLO VII

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 60

Diritto allo studio

1. L'IDD persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici integrativi.
2. L'IDD provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
3. L'IDD disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, mediante bandi di concorso per:
 - a. attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche: aiuto tecnici di laboratorio, aiuto tecnici dei servizi, partecipanti ad attività di produzione dell'Accademia, stage e workshop;
 - b. esonero totale o parziale del pagamento dei contributi di frequenza.
4. La regolamentazione di cui al presente comma viene approvata dal C.A., sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al C.d.A. per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

Art. 61

Studenti diversamente abili

L'IDD garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

TITOLO VIII

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 62

Comunicazione

1. L'IDD, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il C.A., su proposta del servizio di orientamento e tutorato, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'IDD;
 - b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;
 - c. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'IDD;
 - d. comunicazioni per via telematica a cura del servizio Tutorato e orientamento, segreteria, dipartimenti.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 63

Norme finali e transitorie

I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e del Dipartimento di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriali ed inserimento nel presente Regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo dell'IDD.



Istituto Del Design

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI
DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN DESIGN

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Corso di studio

Art. 2 - Scuola di appartenenza

Art. 3 - Dipartimento afferente

Art. 4 - Obiettivi formativi

Art. 5 - Prospettive occupazionali

Art. 6 - Criteri di ammissione

Art. 7 - Articolazione dei curricula

Art. 8 - Disposizione sugli obblighi di frequenza

Art. 9 - Modalità di presentazione piani di studio

Art. 10 - Caratteristiche della prova finale

Art. 11 - Calendario didattico

Art. 12 - Lingua di erogazione del corso

Art. 13 - Entrata in vigore e validità del regolamento

Art.1

Denominazione del corso di studio

1. È istituito presso l'Istituto Del Design, IDD, di Matera, il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design.

Art. 2

Scuola di appartenenza

1. Il Corso appartiene alla Scuola di Progettazione Artistica per l'impresa.

Art. 3

Dipartimento afferente

1. La struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica della Scuola di Progettazione Artistica per l'impresa è il Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate.

Art. 4

Obiettivi formativi

1. I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Design della Scuola di Progettazione Artistica per l'impresa hanno l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell'uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche, con particolare riguardo al disegno industriale, al design, alla progettazione degli spazi e alla comunicazione. I corsi si pongono l'obiettivo di sviluppare le competenze progettuali e la pratica degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali e della contemporaneità, che riguardano l'uso e la gestione dello spazio e i principi della comunicazione e della rappresentazione.

2. I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:

- a. possedere un'adeguata formazione tecnico-operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori della progettazione, degli allestimenti, del Product Design e della Comunicazione;
- b. possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- c. essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- d. possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Art. 5

Prospettive occupazionali

1. I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della progettazione orientata verso sbocchi professionali di nuova configurazione e di grande flessibilità nell'ambito delle varie tipologie applicative rivolte agli enti, ai musei, alla piccola e media impresa fino alla grande industria con riguardo soprattutto alla progettazione degli spazi privati, all'organizzazione dello spazio come veicolo comunicativo, dall'ambientazione, all'allestimento, alla progettazione *site specific* ed all'articolato territorio connesso alla comunicazione d'impresa. Il diplomato del corso triennale in Design rappresenterà una figura professionale altamente qualificata, completato l'iter didattico sarà perfettamente in grado di iniziare la libera professione e di svolgere attività professionale presso aziende, società di allestimento e studi professionali di progettazione e design.

2. L'Istituto organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definirà ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

Art. 6

Criteri di ammissione

Requisiti di accesso: Per essere ammessi al Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro Titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. La selezione degli studenti ammessi al Corso viene fatta sulla base di un esame di ammissione finalizzato all'individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico artistiche possedute dal candidato, con particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione e della progettazione.

Ammissione diretta al Corso:

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design è ad accesso libero, subordinato, comunque, al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso. Il Diploma quinquennale ISIA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto; pertanto i candidati in possesso dei predetti titoli di studio sono esentati dalle prove di accesso.

Tipologia delle prove di accesso:

Le prove di ammissione prevedono:

- a) PORTFOLIO
- b) PROVA ORALE: colloquio motivazionale

Art. 7

Articolazione dei curricula

1. Curricula offerti agli studenti:

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design prevede un unico curriculum.

2. Questo comprende: quadro generale delle attività formative; elenco degli insegnamenti dei corsi; tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profilo degli studenti; crediti formativi.

Per perseguire gli obiettivi formativi previsti dall'Ordinamento, il corso di studi attiva insegnamenti a crediti vincolati.

3. Articolazione in moduli:

Nel rispetto delle procedure di codifica e registrazione delle prove d'esame previste dall'Istituto Del Design, un corso può prevedere l'accorpamento di più moduli d'insegnamento, unificando l'esame finale dei corsi accorpati (denominati "corsi integrati", ovvero "laboratori" a seconda delle modalità di verifica finale). Nell'accorpamento debbono essere rispettate le propedeuticità previste dal Manifesto degli Studi dell'Istituto.

4. Propedeuticità:

- a. Il manifesto degli Studi dell'Istituto indicherà ogni anno gli insegnamenti attivati e la loro suddivisione fra vari anni di corso, identificando la denominazione delle discipline nell'ambito di ogni settore artistico-disciplinare.
- b. Le eventuali propedeuticità degli insegnamenti vengono stabilite, per ogni anno accademico, nel Manifesto degli Studi dell'Istituto.

5. Attività formative ulteriori:

Ai sensi del presente regolamento si intende per attività formative ulteriori, quelle attività, organizzate o previste dall'Istituto al fine di acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 8

Disposizione sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza ai Corsi e agli Insegnamenti dell'Istituto è obbligatoria.
2. Per essere ammesso a sostenere gli esami, lo studente deve aver frequentato almeno l'80% della totalità delle attività formative svolte in ciascun anno accademico, con esclusione dello studio individuale.
3. Detta prescrizione è attestata dai Docenti responsabili degli insegnamenti.

Art. 9

Modalità di presentazione piani di studio

1. Lo studente è tenuto a presentare un piano di studio comprensivo delle attività formative obbligatorie e di quelle opzionali e a scelta.
2. Nella formulazione del piano lo studente potrà indicare un impegno non a tempo pieno.

3. Lo studente presenta il proprio piano di studi entro il 30 novembre di ciascun anno accademico alla struttura didattica competente. Il piano di studi può essere ripresentato l'anno successivo apportando modifiche al precedente.

4. Ha valore l'ultimo piano di studi approvato.

5. Il piano di studi è automaticamente approvato se corrispondente al piano ufficiale degli studi del corso. In caso contrario, su proposta della Commissione Piani di Studio, il Consiglio Accademico delibera entro il 15 dicembre successivo.

Art. 10

Caratteristiche della prova finale

La prova finale, a cui vengono assegnati 10 crediti formativi, consiste in:

- a. una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
- b. una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi;
- c. colloquio ed esposizione dei lavori presentati.

Art. 11

Calendario didattico

Ogni anno la Segreteria didattica elabora il Calendario didattico, stabilisce la semestralità e l'annualità dei singoli insegnamenti, elabora i Regolamenti e l'orario delle lezioni. Tali decisioni vengono comunicate all'inizio di ogni anno accademico, pubblicate sul sito e affisse all'Albo di Istituto.

Gli orari dei corsi vengono necessariamente strutturati in base agli schemi dell'insegnamento universitario. A tal proposito, viene posta particolare attenzione nell'assicurare agli studenti la possibilità di frequentare tutte le lezioni previste dagli insegnamenti senza sovrapposizioni.

I corsi si svolgono da novembre a giugno, dal lunedì al venerdì.

Sono previste tre sessioni d'esame:

- a) Estiva: giugno/luglio
- b) Autunnale: settembre/ottobre
- c) Invernale: febbraio/marzo

Le date ufficiali di inizio e fine dei corsi, delle sessioni d'esame, di Laurea e delle pause didattiche vengono stabilite ogni anno dalla Segreteria didattica e indicate nel Calendario Didattico all'inizio dell'anno accademico.



Istituto Del Design

Il primo anno comprende una preparazione di base uguale per tutti gli allievi.

Al terzo anno del percorso accademico, essendo l'ultimo step prima dell'incontro con il mondo del lavoro, è previsto, oltre alla frequenza delle discipline curriculari, anche l'attivazione di un tirocinio formativo presso una delle numerose aziende convenzionate con l'IDD.

Art. 12

Lingua di erogazione del corso

Il corso viene erogato in lingua italiana.

Art. 13

Entrata in vigore e validità del regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'Anno Accademico 2021/2022 ed ha validità triennale.
2. Con una periodicità non superiore a tre anni il Consiglio Accademico realizza una revisione del Regolamento Didattico del Corso di Diploma.

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA

DAPLO6 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN DESIGN

Tipologia delle attività formative	Codice	Settore artistico-scientifico-disciplinare	Campi disciplinari	CFA	Totale CFA	T.O.F.	M.V.	Anno	Ore
AF di Base	ABPR16	Disegno per la Progettazione	Fondamenti di disegno informatico	8	50	TP	E	I	100/100
	ABPR16	Disegno per la Progettazione	Disegno tecnico e progettuale	4		TP	E	I	50/50
	ABPR15	Metodologia della Progettazione	Architettura degli interni	6		TP	E	I	75/75
	ABPR15	Metodologia della Progettazione	Metodologia della progettazione	4		T	E	I	30/70
	ABPR30	Tecnologia dei materiali	Tipologia dei materiali	6		T	E	I	45/105
	ABPR30	Tecnologia dei materiali	Tecnologia dei nuovi materiali	2		T	E	I	15/35
	ABST47	Stile, Storia dell'arte e del costume	Storia dell'arte contemporanea	4		T	E	I	30/70
	ABST48	Storia delle Arti applicate	Storia del Design 1	6		T	E	I	45/105
	ABST48	Storia delle Arti applicate	Storia del Design 2	2		T	E	II	15/35
	ABST47	Stile, Storia dell'arte e del costume	Stile, Storia dell'arte e del costume	4		T	E	I	30/70
	ABST50	Storia dell'Architettura	Storia dell'architettura contemporanea	4		T	E	III	30/70
AF Caratterizzanti	ABPR17	Design	Design 1	8	70	TP	E	I	100/100
	ABPR17	Design	Design 2	8		TP	E	II	100/100
	ABPR17	Design	Design 3	8		TP	E	III	100/100
	ABPR17	Design	Ecodesign	8		TP	E	I	100/100
	ABPR17	Design	Product Design	8		TP	E	II	100/100
	ABPR17	Design	Cultura del progetto	6		TP	E	II	50/50
	ABPR19	Graphic design	Graphic design	8		TP	E	II	100/100
	ABTEC37	Metodologia progettuale della comunicazione visiva	Metodologia progettuale della comunicazione visiva	4		T	E	II	30/70
	ABTEC41	Tecniche della modellazione digitale	Tecniche della modellazione digitale - computer 3D	6		TP	E	II	75/75
	ABTEC41	Tecniche della modellazione digitale	Rendering 3D	4		TP	E	II	50/50
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	Ultime tendenze nelle arti visive	4		T	E	III	30/70
AF Integrative o Affini	ABVPA64	Museografia e progettazione di sistemi espositivi	Progettazione di allestimenti	8	36	TP	E	III	100/100
	ABVPA64	Museografia e progettazione di sistemi espositivi	Allestimento degli spazi espositivi	6		TP	E	III	75/75

Consigliate	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	Teoria della percezione e psicologia della forma	4		T	E	II	30/70
	ABAV1	Anatomia artistica	Elementi di morfologia e dinamiche della forma	4		T	E	II	30/70
	ABLE70	Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo	Diritto dell’informazione e della comunicazione digitale	6		T	E	III	45/105
	ABTEC39	Tecnologie dell’informatica	Fondamenti di informatica	4		TP	E	I	50/50
	ABLIN71	Lingue	Inglese	4		T	E	II	30/70
AF		Ulteriori conoscenze linguistiche e relazionali, tirocini, ecc.			4			III	
AF*					10				
a Scelta dello Studente									
AF		Prova finale			10			III	
Crediti obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180)					120				
Totale crediti previsti nel triennio					180				

Legenda T.O.F. = Tipologia dell'offerta formativa T Lezioni teoriche
TP Attività teorico pratiche
L Attività di Laboratorio

M.V. = Modalità di verifica E Esame
ID Idoneità

Note: *) Fermo restando il diritto di autonoma scelta da parte dello studente nell'ambito di tale tipo di attività formativa, potranno essere proposti, nel manifesto degli studi, alcuni orientamenti, per ognuno dei quali saranno indicati gli insegnamenti consigliati.